

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

61° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1375-1775-2129-2204-B) *Legge quadro sul settore fieristico*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri; Maconi ed altri; Mantica ed altri; Sella di Monteluca ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e passim

DE CAROLIS (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	Pag. 2, 6
* MACONI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	5
PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	6
PIREDDA (<i>CCD</i>)	5
* SELLA di MONTELUCE (<i>Forza Italia</i>)	5
WILDE (<i>Lega Forza Nord Padania</i>)	6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE.

(1375-1775-2129-2204-B) *Legge quadro sul settore fieristico*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri; Maconi ed altri; Mantica ed altri; Sella di Monteluca ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge quadro sul settore fieristico», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis, Rigo, Duva, Occhipinti, Papini, Meloni, Caruso Luigi e Fiorillo; Maconi, Pappalardo, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Larizza e Michele; Mantica, Caruso Antonino, Demasi, Pontone e Turini; Sella di Monteluca, La Loggia, Ascitti, Bettamio, Centaro, D'Alì, De Anna, Di Benedetto, Filograna, Gawronski, Greco, Lasagna, Lauro, Maggiore, Manfredi, Manis, Meluzzi, Mungari, Pianetta, Schifani, Scopelliti, Terracini, Tomasini, Toniolli, Travaglia, Vertone Grimaldi e Baldini e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il 27 settembre del 1996, pochi mesi dopo l'avvio della XIII legislatura, presentai insieme ad altri colleghi del Senato un disegno di legge avente per oggetto: «Legge quadro sul settore fieristico», che ha tenuto conto della disciplina in materia di fiere contenuta nello schema di decreto legislativo recante il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, in attuazione della legge n. 59 del 1997, nota come legge Bassanini. A questo disegno di legge ne sono seguiti altri.

Da vari anni sono presidente della S.r.l. Fiera di Forlì e componente del direttivo dell'AEFI – Associazione enti fieristici italiani – e quindi a conoscenza della necessità di un provvedimento che non costituisca un attentato all'autonomia regionale sancita dall'articolo 117 della Costituzione ma che allo stesso tempo fornisca un quadro normativo adeguato, all'interno del quale le singole regioni possano dispiegare la loro potestà legislativa.

Il settore fieristico, in costante ascesa, fa registrare annualmente con l'indotto un giro d'affari di oltre 20.000 miliardi. È stato proprio il sistema fieristico, con la propria associazione nazionale (AEFI) a sollecitare, con un ordine del giorno votato all'unanimità a Bologna il 12 luglio 2000,

senza ombra di dubbio una legge indispensabile e urgente per un quadro di riferimento nazionale, in un processo che non può essere ulteriormente rinviato.

In una prospettiva per il settore che continua a ritenere giustamente, che «il futuro delle fiere lo decide il mercato», le manifestazioni fieristiche svolgono un ruolo fondamentale per l'economia italiana, perché rappresentano dei veri e propri mercati concentrati, nei quali convergono tutti gli elementi della produzione, della distribuzione e, direttamente e indirettamente, i consumatori con tutte le loro associazioni. Del resto è unanimemente riconosciuto che, attraverso le fiere, si realizza gran parte della commercializzazione dei nostri prodotti, in particolare verso i mercati esteri.

Voglio rivolgere un ringraziamento ai componenti della Commissione industria di tutti i Gruppi, che hanno contribuito, con emendamenti e suggerimenti di ogni tipo, a facilitare l'*iter* del provvedimento e in particolare al presidente della Camera dei deputati, onorevole Luciano Violante, il quale, grazie al suo personale impegno, ci consente di consegnare alle fiere italiane una legge quadro nazionale in linea con la direttiva comunitaria (questa era la preoccupazione principale), nell'affermare il principio del mutuo riconoscimento. Razionalizzando il settore, riserva all'amministrazione centrale i livelli internazionali, intesi come competenza al riconoscimento o alla conferma di qualifica di «internazionale» alle manifestazioni che siano espressione di interessi sovraregionali; riserva allo Stato, inoltre, il necessario coordinamento fra le regioni in funzione del calendario nazionale; prevede la trasformazione degli enti autonomi fieristici in società per azioni (secondo il suggerimento del collega Sella di Monteluce) e, per agevolare tale trasformazione e dare quindi in concreto impulso alla privatizzazione del settore, stabilisce dei benefici fiscali.

Il testo restituitoci dalla Camera dei deputati dopo l'approvazione da parte della 10^a Commissione permanente avvenuta il 23 giugno 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1375, 1775, 2129 e 2204, presenta modifiche significative che, lungi dallo stravolgere le linee fondamentali del lavoro da noi svolto, aggiornano la legislazione del settore alle importanti novità che emergono dallo sviluppo notevole di tutta l'attività fieristica che ha visto nascere, come noi avevamo auspicato, moltissime iniziative anche di carattere privato.

All'articolo 1, è stato modificato il comma 2 e aggiunto il comma 3; si indicano le finalità e la natura dell'attività fieristica, che viene qualificata come libera, con un intervento dello Stato e delle regioni volto a garantire soprattutto la libera concorrenza, la trasparenza e a tutelare la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché la qualità del servizio agli espositori e agli utenti.

L'articolo 2 è stato riformulato per definire le diverse tipologie delle manifestazioni fieristiche, che sono suddivise in fiere generali, fiere specializzate e mostre mercato, riprendendo le definizioni già contenute all'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Conseguentemente, è stato ri-

visto lo stesso articolo 3, che resta finalizzato a disciplinare le esposizioni internazionali.

All'articolo 4 è stata modificata la norma concernente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fieristica, tenendo conto del fatto che essa sia svolta da soggetti appartenenti o meno all'Unione europea. Altre modifiche di carattere tecnico sono conseguenza della riformulazione dell'articolo 9 sui quartieri fieristici.

All'articolo 5, con riferimento alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche, il parere del comitato tecnico consultivo relativo a quelle di rilevanza internazionale viene reso non obbligatorio, lettera *a*), mentre alla lettera *b*) viene attribuita una funzione consultiva anche alle camere di commercio.

All'articolo 6 è stato precisato che il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche ha carattere ufficiale e che possono svolgersi con la qualifica di fiera internazionale o nazionale solo le manifestazioni che vi siano inserite.

La composizione del comitato tecnico consultivo, regolata dall'articolo 7, viene integrata con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, dell'Unioncamere e dell'Enit. Allo stesso comitato viene attribuito anche il parere obbligatorio sull'attribuzione della qualifica di fiera internazionale.

L'articolo 8, nel nuovo testo, tiene conto delle modifiche introdotte al successivo articolo 9 sui quartieri fieristici. In particolare, si stabilisce che i requisiti minimi dei quartieri fieristici sono definiti dalle regioni per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e dal Ministero dell'industria per quelle di carattere internazionale. Il comma 3 dell'articolo 9 disciplina la fase transitoria.

All'articolo 10 sono stati previsti benefici di carattere fiscale volti a favorire la trasformazione degli enti fieristici in società per azioni a condizione che i relativi atti siano perfezionati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso termine è concesso per il conferimento dei beni patrimoniali che siano già stati trasferiti a fondazioni.

È stata poi inserita una nuova norma (articolo 11) sulla trasparenza nella gestione degli enti fieristici, nella quale si prevede che gli enti che svolgono anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile delle diverse gestioni.

All'articolo 12, concernente il sistema sanzionatorio, è stata introdotta la fattispecie dell'abuso della qualifica di fiera nazionale o internazionale (comma 2) con relativa sanzione amministrativa.

Per tali considerazioni, colleghi, tenuto conto anche delle attese del settore e delle sollecitazioni provenienti da tutte le organizzazioni imprenditoriali, vi chiedo l'approvazione del provvedimento senza ulteriori modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SELLA di MONTELUCE. Ho ascoltato la relazione del senatore De Carolis con la quale concordo pienamente. A nome del Polo siamo d'accordo sull'approvazione del provvedimento, in quanto quelle poche cose che avevamo chiesto di aggiungere, in particolare gli sgravi fiscali per la rivalutazione dei cespiti, sono state inserite nella legge dalla Camera dei deputati. Pertanto bisogna ringraziare l'altro ramo del Parlamento per aver accolto quanto era da aggiungere, e a cui noi tenevamo molto. Voteremo il provvedimento in sede deliberante, e questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto favorevole.

MACONI. Con questo provvedimento noi concludiamo un lavoro importante. Ringrazio il senatore De Carolis che, come relatore alla Commissione, ha svolto un lavoro veramente significativo.

Vorrei solo mettere in evidenza che con questa legge si realizza una riforma in un settore economicamente importante per il nostro Paese, che pone le premesse per una maggiore efficienza e razionalizzazione del sistema fieristico italiano.

In primo luogo con questa legge ci mettiamo in ordine con la normativa europea, evitando al nostro Paese di essere soggetto alle multe previste dalla Comunità per la violazione della direttiva europea. Al di là di questo, noi però facciamo un passo in più. Introduciamo infatti forti elementi di liberalizzazione del mercato e sottraiamo l'attività fieristica al regime monopolistico di enti pubblici di carattere economico. Trasformiamo gli stessi enti fieristici in vere e proprie società per azioni aperte al libero mercato e introduciamo elementi significativi di privatizzazione e di liberalizzazione.

Contemporaneamente, però, introduciamo anche elementi di controllo e di regolazione da parte delle istituzioni pubbliche, per fare in modo che questo settore non sia semplicemente abbandonato alle regole del mercato, ma le istituzioni pubbliche abbiano una forte capacità di razionalizzazione di indirizzo. Quindi meno gestione da parte dello Stato, ma anche più controllo.

In conclusione, esprimendo il voto favorevole del Gruppo DS su questo provvedimento, credo che siamo riusciti a coniugare l'esigenza di liberalizzazione con l'esigenza di immettere in questo settore delle regole per qualificare e razionalizzare l'attività fieristica.

Essendo una legge attesa alla quale abbiamo lavorato nella Commissione con il consenso di tutti (mi pare che sia una delle poche leggi su cui si è realizzato un ampio consenso tra maggioranza e opposizione), mi auguro che sia possibile approvarla prima di Natale in Commissione.

PIREDDA. Non ho seguito l'*iter* del lavoro in Senato su questo argomento e quindi mi sono limitato a leggere con una certa velocità i testi che sono stati messi a nostra disposizione. Ovviamente il mio partito non può che essere d'accordo sull'esigenza che ci mettiamo sulla stessa linea della normativa europea. Ho sempre sostenuto che sia un errore del Governo italiano, in generale, il non recepire i provvedimenti europei con

una certa sollecitudine. Ho fatto delle polemiche, a volte, sul trasporto dei passeggeri dalle isole; però in generale, per tutta l'esperienza che abbiamo avuto, non solo questa ma anche le precedenti maggioranze hanno sempre avuto più voglia di ritardo nel recepire normative comunitarie che di adeguarsi con velocità.

Faccio una battuta: noi siamo classificati ottimi allievi negli incontri come quello di Nizza perchè non facciamo molte storie sugli interessi nazionali quando confliggono con gli interessi europei, ma questo è un po' fuori dalla logica del provvedimento cui ci stiamo riferendo.

A noi va bene l'ipotesi della trasformazione in S.p.A. degli enti fiera, perchè mi auguro che la privatizzazione implichi l'introduzione di principi di efficienza in queste strutture, anche se non vorrei che si corresse il rischio che un certo atteggiamento speculativo delle manifestazioni fieristiche venisse accentuato dal passaggio alla sfera privata delle fiere.

Ho visitato alcuni giorni fa il «Motor show» di Bologna: facendo quattro calcoli si tratta di una speculazione gigantesca, nel senso che mi risulta che i visitatori sono stati l'anno scorso molte centinaia di migliaia e il costo del biglietto è di 38.000 lire *pro capite*. Siccome so che le aziende che vogliono partecipare alle fiere devono pagare lo *stand* e altri diritti all'ente fiera, vorrei dire soltanto che, siccome le fiere sono straordinariamente importanti perchè costituiscono la vetrina internazionale del *made in Italy*, oltrechè la mobilitazione del mercato interno verso le produzioni, dovrebbe quindi venir meno l'aspetto puramente mercantile per potenziare l'aspetto promozionale dei prodotti italiani. Dico questo perchè ritengo che siano molto importanti le fiere: se non c'è una prevalenza dell'aspetto promozionale, credo che lo scopo che perseguiamo non possa essere obiettivamente raggiunto.

Mi diceva il relatore che il provvedimento è stato chiesto e sollecitato dalla Confindustria; non è che la cosa mi commuova molto, nel senso che dobbiamo certamente migliorare il sistema, soprattutto nel senso di dargli una funzione non speculativa, ma oggettivamente promozionale.

WILDE. Signor Presidente, mantengo la riserva sull'approvazione del provvedimento in sede deliberante. Prendo atto, però, che non vi sono i numeri sufficienti per ottenere il cambiamento di sede e dichiaro di essere comunque favorevole al contenuto del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere.

PASSIGLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla rapida approvazione del provvedimento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

3. L'attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonchè l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonchè la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a vi-

sitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) «mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purchè non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche)

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad ec-

cezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;

b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

(Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche)

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale.

3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera internazionale» o «fiera nazionale» solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;

g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;

d) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con

proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonchè a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

(Quartieri fieristici)

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

3. In sede di prima applicazione nonchè in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti)

1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.

3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:

a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;

b) la ripartizione del capitale sociale.

4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).

5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.

6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici)

1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. L'autorità competente dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonchè l'interdizione dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonchè l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

